



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data: 20.02.2007

Protocollo: H. 2007.8204

FAX

**AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI
PREVENZIONE VETERINARI
AA.SS.LL. REGIONE LOMBARDIA**

**e p.c. AI DIRETTORI GENERALI
AA.SS.LL. REGIONE LOMBARDIA**

**OEVR e
REPARTO DI VIROLOGIA SPECIALIZZATA
c/o IZS BRESCIA**

Oggetto: Influenza aviaria – D.D.S. 1491 del 19 febbraio 2007 “Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell’influenza aviaria in Lombardia. Revoca del D.D.S. 2565/06 e del D.D.S. 5646/06”.

Nelle more della pubblicazione sul B.U.R.L. e sul sito WEB della regione Lombardia del decreto in oggetto, si comunica di aver trasmesso, in data odierna, a codesti Dipartimenti il testo di tale provvedimento, via mail.

Le principali novità rispetto alle linee guida 2006 riguardano in particolare:

- il termine del Piano di vaccinazione di emergenza;
- le modalità e le frequenze dei controlli in materia di biosicurezza;
- le modalità e le frequenze del monitoraggio;
- l'accasamento/svuotamento degli allevamenti di tacchini da carne;
- la pulizia e disinfezione degli automezzi;
- l'accesso a fiere/mostre/mercati;
- i provvedimenti da adottare in caso di focolaio;
- la modulistica.

Si consiglia, comunque, una attenta lettura di tutto il provvedimento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Mario Astuti)

Responsabile procedimento Dott. Marco Farioli tel. n. 02/67653104

Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria
Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali
Via Pola, 9 e 11 – 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/67653382 – Fax 02/67653309

1491

19/02/2007

Identificativo Atto n. 181

DIREZIONE GENERALE SANITA'

**LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL' INFLUENZA AVIARIA IN
LOMBARDIA. REVOCA DEL D.D.S. 2565/06 E DEL D.D.S. 5646/06**

Il Dirigente della Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali

RICHIAMATI:

- La Circolare n°6 del 10 febbraio 2006 *“Linee guida di Sanità Pubblica e Veterinaria per la gestione di focolai di influenza aviaria”*
- Il D.D.S. n. 2565 del 10 marzo 2006 *“Linee guida per la prevenzione e il controllo dell’influenza aviaria in Lombardia”*;
- Il D.D.S. n. 5646 del 23 maggio 2006 *“Misure straordinarie di Polizia Veterinaria contro l’influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia e contestuale revoca del D.D.S. 249/06”*
- Il D.D.S. n. 10632 del 27 settembre 2006 *“Influenza aviaria – Individuazione delle zone ad alta densità produttiva in Regione Lombardia”*
- La Legge 30 del 27 dicembre 2006 *“Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007”*

VISTA l’O.M. 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile;

VISTA l’O.M. 22 ottobre 2005 *“Misure ulteriori di Polizia Veterinaria contro l’influenza aviaria”*;

VISTA la nota del Ministero della salute DGVA.VIII/2088/P-I.8.d/108 del 17 gennaio 2007 *“Nuovo Piano di monitoraggio influenza aviaria per il 2007 – Regioni Lombardia e Veneto”*

VISTA la nota del Ministero della salute DGVA.VIII/4187/P-I.8.d/108 del 1° febbraio 2007 *“Nuovo Piano di monitoraggio nazionale influenza aviaria per il 2007”*

VISTA la Direttiva 2005/94/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE

VISTA la Decisione 2005/926/CE che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria in Italia e abroga la decisione 2004/666/CE;

VISTA la Decisione 2006/415/CE *“che reca alcune misure di protezione dall’HPAI – sottotipo H5N1 nel pollame e abroga la decisione 2006/135/CE”*

VISTA la Decisione 2006/416/CE *“recante alcune misure transitorie relative a HPAI nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità”*

VISTA la Decisione 2006/437/CE *“che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio”*

VISTA la Decisione 2006/474/CE *“relativa a misure per prevenire la trasmissione dell’HPAI – H5N1 ai volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti degli Stati Membri e che abroga la decisione 2005/744/CE”*

VISTA la Decisione 2006/563/CE *“che reca alcune misure di protezione dall’HPAI – sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici e abroga la decisione 2006/115/CE”*

VISTA la Decisione 2006/574/CE *“che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto concerne alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell’influenza aviaria”*

VISTA la Decisione 2006/605/CE *“concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari e spedizioni verso Paesi Terzi di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina”*

VISTA la Decisione 2007/21/CE *“che modifica la decisione 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità e l’introduzione nella Comunità di volatili diversi dal pollame”*

VISTA la Decisione 2007/25/CE *“relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità”*

CONSIDERATO di modificare il piano di monitoraggio regionale attualmente contemplato nel D.D.S. 2565/06 alla luce del nuovo piano di monitoraggio nazionale e di quello disposto nelle ex zone dove era in atto il piano di vaccinazione di emergenza;

CONSIDERATO di integrare alcune specifiche norme di biosicurezza anche alla luce delle sopra citate norme comunitarie, nazionali e regionali;

CONSIDERATO di modificare le norme, attualmente contemplate nel D.D.S. 5646/06, che disciplinano lo svolgimento di fiere/mostre/mercati nel territorio della regione Lombardia;

RITENUTO di emanare le Linee Guida, allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, al fine di rendere uniforme in Lombardia l’applicazione delle norme in materia di prevenzione e controllo dell’influenza aviaria;

RITENUTO di revocare il D.D.S. n.2565 del 10 marzo 2006 *“Linee guida per la prevenzione e il controllo dell’influenza aviaria in Lombardia”* e il D.D.S. n. 5646 del 23 maggio 2006 *“Misure straordinarie di Polizia Veterinaria contro l’influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia”*

RITENUTO di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L. e sul sito WEB della D.G.Sanità

VISTA la l.r.16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia, di cui all'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso e di renderle obbligatorie in tutta la regione Lombardia;
2. di revocare i seguenti provvedimenti regionali
 - D.D.S. n.2565 del 10 marzo 2006 *“Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia”*
 - D.D.S. n. 5646 del 23 maggio 2006 *“Misure straordinarie di Polizia Veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia e contestuale revoca del D.D.S. 249/06*
3. di dare atto che il presente Decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di pubblicarlo sul sito Web della D.G.Sanità.

Il Dirigente della Struttura
Programmazione veterinaria e rapporti internazionali
(Mario Astuti)

**LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO
DELLA INFLUENZA AVIARIA
IN LOMBARDIA**

INDICE

Sezione	Titolo	Pagina	Allegati collegati
SEZIONE A	Premessa	3	
	Premessa	3	
SEZIONE B	Definizioni	4	
	Definizioni	4	I, Ia
SEZIONE C	Anagrafe degli allevamenti avicoli)	5	
	Anagrafe degli allevamenti avicoli	5	
	Nuovi allevamenti avicoli	5	
	Flussi informativi	5	II
SEZIONE D	Piano di sorveglianza e controllo dell'influenza aviaria in Regione Lombardia negli allevamenti di volatili domestici	6	
	Obiettivi	6	
	Controlli ufficiali in materia di biosicurezza	6	III
	Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli	6	IV; IVa; V
	Accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchini da carne	11	VII; III
	Fiere, mostre e mercati	11	
	Selvaggina	12	
	Piano di monitoraggio	12	I; Ia
SEZIONE E	Piano di sorveglianza nell'avifauna selvatica	17	
	Sorveglianza attiva	17	
	Sorveglianza passiva	17	
SEZIONE F	Focolaio di influenza aviaria: misure di contenimento	18	VIII; IX; X; XI; XIa
SEZIONE G	Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con i volatili	19	

SEZIONE A PREMESSA

Alla luce anche delle recenti normative comunitarie (Direttiva 2005/94) in materia di controllo dell'influenza aviaria, risulta indispensabile predisporre e attuare un sistema di sorveglianza che consenta l'individuazione precoce della circolazione virale nel pollame domestico, l'immediata adozione di adeguate misure di controllo al fine di ridurre i rischi per la salute, i costi, le perdite e le conseguenze negative per la società nel suo complesso.

Il sistema di sorveglianza deve essere predisposto in modo da evidenziare precocemente l'eventuale circolazione dei virus influenzali nei serbatoi sia selvatici che domestici, con particolare riferimento ai sottotipi H5 e H7, e stimare la prevalenza dell'infezione nelle differenti specie di pollame di allevamenti domestici. La sorveglianza interesserà anche i selvatici, in particolare i volatili acquatici legati alle zone umide che rappresentano in natura il principale serbatoio dei virus influenzali e la principale fonte di introduzione nell'allevamento domestico.

Come previsto dalla Decisione 2005/926/CE, il 31 dicembre 2006 si è concluso il Piano di Vaccinazione d'Emergenza (PVE) attuato, a partire dal dicembre 2002, su parte del territorio della Regione Veneto e della Regione Lombardia.

*In considerazione delle problematiche legate alla particolare situazione epidemiologica presente nell'area di ex-vaccinazione, che risulta particolarmente a rischio per la presenza di aree umide, di rilevanti flussi migratori e per essere caratterizzata dalla presenza di un numero elevatissimo di allevamenti avicoli, in particolar modo di tacchini da carne, specie particolarmente sensibile al virus influenzale, **appare indispensabile, alla conclusione del piano di vaccinazione di emergenza, attivare un nuovo sistema di sorveglianza in grado di garantire l'individuazione di un'eventuale circolazione dei virus influenzali, con particolare riferimento ai sottotipi H5 e H7.***

Gli obiettivi generali del programma di sorveglianza sono:

- 1. identificare le aree particolarmente a rischio di introduzione del virus in base all'analisi territoriale e alla presenza di allevamenti industriali di specie a rischio;*
- 2. valutare il rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di avicoli;*
- 3. individuare l'eventuale presenza negli allevamenti intensivi e nelle popolazioni di uccelli selvatici di virus dell'influenza aviaria;*
- 4. attivare un sistema di allerta rapido per la diagnosi precoce di introduzione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici.*

SEZIONE B Definizioni

- a) **pollame**: gli animali di cui all'art. 2 punto 2 lettera a) del DPR 587/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) **allevamento di tipo intensivo**: lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento di pollame, anche se costituito da più unità produttive (capannoni) ed in cui, in fase produttiva, sono presenti più di 250 volatili. L'insediamento produttivo identifica l'unità epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale e può essere costituita da uno o più fabbricati confinanti. Ad ogni insediamento produttivo deve essere assegnato un codice aziendale (codice identificativo di tipo alfanumerico) ex D.P.R. 317/96;
- c) **allevamento di tipo rurale**: allevamento familiare di capacità inferiore a 250 volatili, che non effettua commercio di volatili; in caso contrario, anche se presenti meno di 250 volatili, l'allevamento viene considerato insediamento produttivo;
- d) **allevamento di svezzamento**: l'azienda il cui pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato agli allevamenti rurali di cui alla lettera c);
- e) **unità epidemiologica**: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso insediamento produttivo per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve prevedere anche la corretta tracciabilità delle uova e degli animali;
- f) **unità produttiva**: la minima unità strutturale in cui è articolato l'allevamento avicolo; per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone, mentre per gli allevamenti di svezzamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso;
- g) **detentore**: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione degli animali, anche temporaneamente (es: durante il trasporto o in un mercato);
- h) **proprietario**: qualsiasi persona, fisica o giuridica, titolare della proprietà degli animali;
- i) **commerciante all'ingrosso**: il soggetto che compera pollame e lo vende ad altra azienda non di sua proprietà, entro 30 giorni dall'acquisto,
- j) **commerciante dettagliante (in sede fissa), ambulante o itinerante**: il soggetto che compera e vende direttamente pollame, assicurando il suo regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali ad allevamenti rurali. I soggetti di cui al presente punto che detengono gli animali presso le proprie aziende per un tempo superiore alle 72 ore devono dotarsi necessariamente di una struttura adeguata, che permetta il soddisfacimento delle esigenze fisiche degli animali stessi;
- k) **filiere avicola rurale**: l'insieme degli allevamenti rurali, degli svezzatori e dei commercianti
- l) **vuoto sanitario**: periodo intercorrente tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;
- m) **vuoto biologico**: periodo intercorrente tra lo svuotamento dell'allevamento ed il suo ripopolamento.
- n) **Veterinario incaricato**: Veterinario incaricato dall'A.S.L. ad espletare specifiche funzioni.
- o) **Ex zona di vaccinazione**: comuni i cui territori sono elencati nell'**Allegato I**
- p) **Ex zona di monitoraggio intensivo**: comuni i cui territori sono elencati nell'**Allegato I a**

SEZIONE C

Anagrafe degli allevamenti avicoli

1 . Anagrafe degli allevamenti avicoli

Tutti gli allevamenti avicoli di tipo intensivo, gli allevamenti di svezzamento ed i commercianti, devono essere registrati nell'anagrafe informatizzata regionale e georeferenziati .

Anche gli allevamenti rurali che per motivi epidemiologici sono sottoposti a periodici piani di controllo e monitoraggio devono essere registrati nell'anagrafe informatizzata regionale e georeferenziati

Ciascun allevamento viene identificato col codice aziendale previsto dal DPR 317/96 e dal D.L.vo 29/7/03 n.267.

L'attribuzione del codice viene effettuata accedendo al sito <http://veterinaria.lispa.it>

L'anagrafe degli allevamenti avicoli deve essere costantemente aggiornata.

2 . Nuovi allevamenti avicoli

In caso di attivazione di nuovi allevamenti, ampliamenti, ristrutturazioni, cambi di proprietà, è necessario ottenere il parere favorevole da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, sulla scorta della verifica della corretta applicazione di tutte le **norme di biosicurezza** relative ai requisiti strutturali, funzionali e manageriali.

In particolare, nel caso di attivazione di nuovi allevamenti e di ampliamenti, **al fine di evitare la creazione di aree produttive ad alta densità** che costituiscono un fattore di rischio di insorgenza e diffusione di focolai di IA, , il Servizio Veterinario rilascerà parere favorevole di competenza anche previa verifica del rispetto dei seguenti **parametri**:

- nell'unità epidemiologica degli allevamenti di nuova attivazione non devono essere presenti suini;
- distanza tra allevamenti di tacchini → superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico → superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico → superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico da altri allevamenti → superiore o uguale a 1,5 Km;
- distanza tra allevamenti diversi da allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico → superiore o uguale a 1,5 Km.

3. Flussi informativi

I campioni di sangue e di feci devono essere inviati, per la ricerca di anticorpi o per l'isolamento dei virus influenzali, all'IZS competente per territorio, utilizzando **unicamente** il modello dell'**All. II**

Per ciascuna specie oggetto di prelievo deve essere compilato il relativo modello di cui all'All. II, anche se le diverse specie sono presenti nella stessa azienda.

I risultati degli esami di laboratorio sono trasmessi dall'IZS all'ASL che ha conferito i campioni.

Quest'ultima, nel caso in cui non fosse competente sull'allevamento di provenienza degli animali, deve assicurarne l'immediata comunicazione alla competente ASL.

L'OEVR fornisce periodici reports alla Regione, distinti per ASL, relativi allo stato di avanzamento dei piani di controllo e monitoraggio.

SEZIONE D

Piano di sorveglianza e controllo dell'Influenza Aviaria in Regione Lombardia negli allevamenti di volatili domestici

1. Obiettivi

- verificare l'attuazione e il rispetto delle norme di biosicurezza
- individuare l'eventuale presenza di volatili sierologicamente e/o virologicamente positivi nei confronti del virus dell'influenza aviaria

2. Controlli ufficiali in materia di biosicurezza

Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili, i Servizi Veterinari competenti per territorio dovranno verificare l'attuazione e il rispetto delle misure di biosicurezza di seguito riportate.

A tal fine, negli allevamenti avicoli industriali, dovrà essere effettuato un sopralluogo ispettivo con cadenza almeno:

- **trimestrale** negli allevamenti avicoli all'aperto a maggior rischio sanitario. Rientrano in tale categoria:
 - all'interno della ex zona di vaccinazione e monitoraggio intensivo → tutti gli allevamenti avicoli industriali all'aperto
 - nel restante territorio regionale → solo gli allevamenti avicoli industriali all'aperto che allevano anche anatidi o che comunque si trovano nelle vicinanze (1Km) di aree umide caratterizzate dalla presenza non occasionale di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici.Si ritiene comunque opportuno precisare che ciascuna ASL, qualora fosse a conoscenza di altre specifiche tipologie di allevamenti avicoli all'aperto, da considerare a rischio, deve estendere tali verifiche anche a tali allevamenti;
- **semestrale** in tutti gli altri allevamenti presenti nel territorio della Regione Lombardia.

L'esito di tali ispezioni dovrà essere formalizzato con specifico verbale (**Allegato III**).

La Regione effettua attività di audit presso i Servizi Veterinari delle ASL per verificare la correttezza delle procedure ispettive adottate.

3. Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli

Gli allevatori e gli operatori del settore avicolo devono garantire la costante e corretta messa in atto delle seguenti misure di biosicurezza.

➤ Requisiti strutturali degli allevamenti

- I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento al presente decreto, saranno stabiliti, a seguito di sopralluogo, dal Servizio Veterinario competente per territorio.

- I locali di allevamento (capannoni) debbono avere:
 - a) pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione ad eccezione dei parchetti esterni;
 - b) pareti e soffitti pulibili;
 - c) attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili;
 - d) efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.
 - e) adeguate chiusure.
- Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di:
 - a) idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
 - b) agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone;.
 - c) per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;
 - d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita;
 - e) le aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette;
 - f) all'entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche, dotandosi di cartelli di divieto di accesso agli estranei;
 - g) le attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) si considerano di norma dotazione di ogni singolo allevamento o, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita;
 - h) deve esserci assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;
 - i) deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.
- Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.
- Negli allevamenti avicoli all'aperto, sia intensivi che rurali, con l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica, devono essere adottate le misure di biosicurezza ritenute più idonee ed in particolare:
 - il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione
 - le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere protette da un'idonea copertura
 - il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie
- Norme di conduzione
- È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di :

- a) nel caso di allevamento produttivo intensivo, notificare al competente Servizio Veterinario l'avvenuto accasamento di volatili, mediante consegna del mod. 4 integrato, entro 7 dall'accasamento stesso;
 - b) conservare i Mod.4, di ingresso e uscita animali, per 12 mesi;
 - c) vietare l'ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei, evitandone il contatto diretto con i volatili e comunque obbligandoli all'uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati;
 - d) dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni accesso in allevamento;
 - e) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso in azienda;
 - f) tenere apposita registrazione di tutti i movimenti di animali da e verso l'azienda (**Allegato IV**), del personale (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi (**Allegato IV a**). Tali registri devono essere vidimati dal Servizio Veterinario territorialmente competente;
 - g) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
 - h) vietare al personale di detenere volatili propri.
- Tutti i soggetti che costituiscono la filiera rurale (svezzatori, commercianti all'ingrosso, e i commercianti dettaglianti in sede fissa, ambulante o itinerante), nonché i titolari degli incubatoi, devono garantire la rintracciabilità delle partite, e in particolare:
- redigere regolare Mod. 4 (ex D.P.R. 317/96) per i volatili movimentati, che, in assenza di provvedimenti restrittivi di polizia veterinaria, non necessita della dichiarazione del Veterinario;
 - conservare il mod. 4 per almeno 12 mesi;
 - dotarsi di un registro di carico e scarico (**Allegato IV**) sul quale, per ciascuna partita movimentata, sia registrato:
 - a) numero di animali
 - b) specie
 - c) provenienza e destinazione
 - d) data della movimentazione
 - comunicare al competente Servizio Veterinario, con cadenza mensile, le movimentazioni in entrata ed in uscita dei volatili mediante supporto informatico o tramite consegna di copia dei Mod. 4. Tali informazioni devono essere conservate presso i Servizi Veterinari.
- Gli obblighi previsti al presente punto valgono anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attività promozionali o espositive, comunque denominate;
- Il mancato rispetto delle disposizioni previste per la movimentazione di volatili comporta:
- il sequestro dell'allevamento;
 - l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 16 del D.L. 9 luglio 2003, n° 225;
 - l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore, di controlli virologici e sierologici per l'influenza aviaria a cadenza quindicinale per 3 volte consecutive;
 - se in tale periodo gli animali dovessero infettarsi, il servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L. 218/88.

- Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
- Gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni scarico presso l'allevamento o impianto di macellazione ove questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A comprova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'**Allegato V** e conservarne una copia per un anno
- Gli automezzi destinati al trasporto dei mangimi devono essere lavati e disinfettati almeno con cadenza settimanale. A comprova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'**Allegato V** e conservarne una copia per un anno
- Il detentore degli animali deve pretendere che, per tutti gli automezzi che entrano nel proprio allevamento per trasporto animali o mangimi, venga rilasciata dal trasportatore copia della dichiarazione di cui all'**Allegato V**; essa deve essere conservarla per un anno
- Per il carico degli animali devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:
 - il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento;
 - le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;
 - le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;
 - negli allevamenti di tipo intensivo, sono vietati i carichi multipli; una deroga può essere concessa se i carichi multipli non avvengano in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato al fine di svuotare totalmente l'azienda;
 - le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo l'impiego;
- Così come previsto dall'art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali, L.P., ognuno per quanto di competenza, devono segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomala. I responsabili di laboratori di analisi devono segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio le positività sierologiche o virologiche indicative della presenza del virus in allevamento.
- Pulizie e disinfezioni
- Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell'inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati. I silos debbono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l'anno. A comprova dell'avvenuta pulizia e disinfezione dell'allevamento, il detentore dovrà effettuare un'autocertificazione indicando la data e il termine delle operazioni, nonché i prodotti utilizzati, compilando l'appendice di cui all' **ALL. IV**

- L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un periodo di vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili debbono trascorrere almeno:
 - a) 14 giorni: per i polli da carne;
 - b) 21 giorni: per i tacchini e le anatre destinati alla produzione di carne; per i riproduttori e ovaiole in fase pollastra.
- Il vuoto biologico minimo da effettuare nelle unità produttive delle altre aziende di allevamento è il seguente:
 - a) 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinati alla produzione di carne;
 - b) 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
 - c) 14 giorni per la selvaggina da penna;
 - d) 8 giorni per le aziende di svezzamento.

Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un **vuoto sanitario di almeno 3 gg** dell'intero allevamento o dell'unità epidemiologica, nel caso di animali da carne, e delle unità produttive per le altre tipologie

➤ Animali morti

- Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno dell'area di allevamento a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno.
- La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali allevate, dovrà essere garantito il ritiro degli animali morti a fine ciclo produttivo;
- In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
 - a) mortalità eccezionale; in questo caso il Veterinario Ufficiale, constatata che la causa non sia imputabile a malattie infettive denunciabili, rilascia il certificato per il ritiro delle carcasse;
 - b) allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo come i riproduttori e allevamenti a ciclo continuo quali quelli di galline ovaiole devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con una frequenza superiore al mese, così pure gli svezzatori avranno un ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese;
- La registrazione, sul registro di carico/scarico, di cui all'**Allegato IV**, del numero degli animali deceduti deve essere effettuata al momento del carico delle carcasse. In ogni caso, deve sempre essere aggiornata e allegata al registro la tabella della mortalità giornaliera;
- Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi del Reg. 1774/02 tramite mezzi autorizzati.

➤ Gestione delle lettiere

La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate e con automezzi puliti e disinfettati

La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

4. Accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchini da carne

Nelle zone della ex area di vaccinazione, l'accasamento deve avvenire per aree omogenee, in modo tale da garantire in ciascuna di tali aree lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all'epoca della macellazione.

Nelle zone della ex area di vaccinazione e monitoraggio intensivo è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchini a sessi separati (solo maschi o solo femmine).

In tutto il territorio Regionale è consentito esclusivamente:

- l'accasamento di tacchinotti di 1 giorno provenienti direttamente da un incubatoio;
- il **carico per il macello** nell'arco massimo di **10 giorni**.
In deroga al quest'ultimo punto il Servizio Veterinario può autorizzare l'invio al macello in più soluzioni dopo la verifica della scrupolosa applicazione delle norme di biosicurezza e una valutazione epidemiologica complessiva.

Inoltre:

- le aziende interessate devono presentare al competente Servizio Veterinario la richiesta di accasamento tramite il modello di cui all'**Allegato VI**.
- l'**accasamento** deve:
 - essere autorizzato (**Allegato VII**) dal competente Servizio Veterinario previa verifica dei requisiti di biosicurezza (**All. III**) e dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento;
 - avvenire, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento, nel tempo massimo di **6 giorni**

5. Fiere, mostre e mercati

Nel territorio della Regione Lombardia le fiere, mostre e mercati di volatili devono sottostare alle seguenti disposizioni:

- Requisiti di biosicurezza
 - le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
 - sotto le gabbie per evitare comunque il contatto diretto con il terreno deve essere applicato un foglio di nylon. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
 - per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aree/locali e delle attrezzature deve essere garantita la presenza di mezzi idonei;
 - l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo. Nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura dell'operatore provvedere a tali operazioni con mezzi propri;

- Operatori economici
 - devono garantire la rintracciabilità degli animali commercializzati così come previsto dalle OO.MM. 10 ottobre e 19 ottobre 2005;
 - devono introdurre nella fiera/mostra/mercato solo animali scortati dal Mod. 4 integrato con allegato la certificazione relativa agli esiti degli accertamenti sanitari effettuati;
 - devono vendere gli animali con Mod. 4 integrato, senza la firma del Veterinario Ufficiale ma riportante, nel caso di volatili sottoposti ad accertamenti sanitari, il n° di protocollo della certificazione sanitaria di ingresso.
- Volatili
 - devono essere trasportati direttamente alla fiera/mostra/mercato;
 - nei 45 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali, per ciascuna partita, ad eccezione di quelli appartenenti a specie ornamentali, devono essere sottoposti con esito negativo a controllo sierologico nei confronti dell'influenza aviaria; gli anatidi devono anche essere sottoposti ad un prelievo di pool di feci per l'esame virologico;
 - l'esito di tali accertamenti sanitari deve essere riportato su un certificato sanitario a firma del Veterinario ufficiale che dovrà essere allegato al Mod. 4 relativo alla partita testata.
- Servizi Veterinari
 - devono autorizzare lo svolgimento della fiera/mostra/mercato dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti strutturali sopra richiamati;
 - devono garantire il rispetto delle norme sanitarie previste dalla presente nota e dalle vigenti normative;
 - possono negare o revocare l'autorizzazione allo svolgimento della fiera/mostra/mercato/ qualora non siano rispettate le disposizioni previste dalla presente punto;

6. Selvaggina

E' vietato, fino al 31/12/2007, l'utilizzo, come richiami vivi, di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi

7. Piano di monitoraggio

Nel corso del 2006 nell'ambito del piano di monitoraggio nazionale della avifauna, reso obbligatorio per tutti gli Stati membri dalla decisione 2006/314/CE, si sono rilevate positività a vari ceppi di virus influenzali in uccelli selvatici o semistanziali catturati abbattuti a caccia o rinvenuti morti.

La trasmissione del virus dalle popolazioni selvatiche a quelle semistanziali o a allevamenti rurali rappresenta un elevato fattore di rischio per la comparsa di nuove epidemie da virus influenzali HPAI nelle aziende intensive.

A livello sanitario nazionale è attivo il sistema di sorveglianza, dettagliato nel documento strategico di controllo per l'eradicazione dell'influenza aviaria del Ministero della Salute.

Tale piano, che si basa su una sorveglianza sia attiva che passiva, è stato predisposto per evidenziare precocemente l'eventuale circolazione nei serbatoi domestici dei virus influenzali (sistema di allerta rapido), con particolare riferimento ai sottotipi H5 e H7, e stimare la prevalenza dell'infezione nelle differenti specie di

pollame di allevamenti domestici. La sorveglianza interessa anche i selvatici, in particolare i volatili acquatici legati alle zone umide, che rappresentano il principale serbatoio dei virus influenzali in natura e la principale fonte di introduzione nel domestico.

Tale piano di controllo è stato strutturato valutando i risultati dei piani di monitoraggio pregressi, oltre alla storia delle epidemie occorse negli ultimi 10 anni. Il piano di monitoraggio coinvolge sia gli allevamenti intensivi dei volatili domestici che l'avifauna selvatica.

Allevamenti avicoli intensivi

Modalità e frequenza

Il piano di monitoraggio è caratterizzato da due livelli di sorveglianza: una sorveglianza attiva che prevede l'attuazione di analisi sierologiche e virologiche negli allevamenti identificati dal piano e da una sorveglianza passiva tesa a segnalare eventuali anomalie riscontrate a livello produttivo

Sorveglianza attiva

Tutti gli allevamenti avicoli registrati nell'anagrafe avicola regionale (ad eccezione dei broiler, delle quaglie da carne e di norma, quelli a carattere rurale) devono essere sottoposti al presente piano di monitoraggio.

Il piano di monitoraggio viene svolto, secondo le modalità e frequenze di seguito riportate, dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL o dai Veterinari incaricati. In questo caso, al Servizio Veterinario competente, deve essere fornito l'elenco degli allevamenti e il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati. Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata.

Il personale che effettua i campionamenti deve rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni eventuale diffusione della malattia e a salvaguardare la propria salute.

A seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica, la Regione può modificare la frequenza e la tipologia dei controlli sotto riportati.

- Monitoraggio negli allevamenti avicoli presenti nei territori della ex area di vaccinazione e monitoraggio intensivo (allegato I e I a)

Premesso che negli allevamenti in cui sono ancora presenti animali vaccinati, i prelievi vanno effettuati sui volatili sentinella:

- ❑ **Tacchini da carne:** prelievo sierologico di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) a metà ciclo (40/50 gg nelle femmine; 60/70 gg nei maschi) e nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello.
- ❑ **Quaglie riproduttori:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 40/50 animali con cadenza trimestrale;
- ❑ **Anatre e oche (riproduzione e ingrasso) :** prelievo sierologico preferibilmente al macello o in azienda di 40/50 animali per allevamento con cadenza trimestrale. Contestualmente deve anche essere effettuato un prelievo di pool di feci. Deve essere cura del Servizio Veterinario competente sull'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il n° di animali da prelevare;

- **Altri volatili da carne (eccetto broiler e quaglie):** prelievo sierologico preferibilmente al macello o in azienda di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) per ciascun ciclo produttivo; Deve essere cura del Servizio Veterinario competente sull'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il n° di animali da prelevare;
- **Struzzi:** prelievo sierologico in allevamento o al macello di almeno 5 animali per allevamento con cadenza semestrale. Contestualmente deve anche essere effettuato un pool di feci per l'esame virologico; Deve essere cura del Servizio Veterinario competente sull'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il n° di animali da prelevare;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole in fase pollastra:** prelievo di 5 campioni per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) a metà ciclo e nei 10 gg precedenti il primo carico verso l'allevamento;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole:** prelievo di 5 campioni di sangue per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) con cadenza trimestrale e nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello;
- **Selvaggina:** prelievo di 5 campioni di sangue per voliera (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un'unica voliera) con cadenza trimestrale. Questo monitoraggio soddisfa inoltre i controlli previsti all'art. 4 lettera b) punto i) della decisione 2006/605 relativa alle misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina;
- **Allevamenti di svezzamento:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 10 animali con cadenza trimestrale. Qualora fossero presenti anatidi, si deve anche effettuare, con la medesima frequenza, un prelievo di pool di feci. Gli animali da monitorare dovranno essere scelti, preferibilmente, tra quelli che hanno soggiornato più a lungo nell'azienda e/o che sono rientrati da mostre fiere e mercati. Per quanto riguarda le specie da testare l'attenzione andrà rivolta, in via prioritaria, agli anatidi e ai tacchini;
- **Allevamenti rurali** Nell'ambito della sorveglianza, particolare attenzione deve essere riservata agli allevamenti rurali tipo agriturismo che effettuano un "commercio" locale e in cui sono presenti anche anatidi. Infatti tali allevamenti, per le loro caratteristiche di allevamento all'aperto, spesso in vicinanza di corsi d'acqua e di semi-intensività, sono maggiormente soggetti a nuove introduzioni virali e pertanto devono essere sottoposti con cadenza bimestrale ad un prelievo di pool di feci per la ricerca virale. Particolare attenzione deve essere rivolta agli allevamenti rurali situati in aree a maggior rischio sanitario.

L'esito favorevole degli accertamenti sanitari, qualora questi fossero stati effettuati per permettere la movimentazione verso altri allevamenti o verso il macello, deve essere riportato a cura del Servizio Veterinario territorialmente competente sul Mod. 4 o su una certificazione che deve essere allegata al Mod.4 stesso.

- Monitoraggio negli allevamenti avicoli presenti nel restante territorio regionale

- **Tacchini (da carne e riproduttori):** prelievo sierologico in allevamento o al macello. Annualmente per ciascun allevamento devono essere testati almeno 2

cicli, mediante n° 5 esami sierologici per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone).

I prelievi devono essere effettuati con cadenza semestrale, tenendo presente, che il periodo di maggior rischio per gli allevamenti all'aperto, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno.

Deve essere cura del Servizio veterinario competente per l'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello;

- **Quaglie riproduttori:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 40/50 animali con cadenza semestrale, tenendo presente che per gli allevamenti all'aperto il periodo di maggior rischio, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno;
- **Anatre e oche:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 40/50 animali con cadenza semestrale. Contestualmente deve anche essere effettuato un prelievo di pool di feci. I prelievi sierologici possono anche essere effettuati al macello. Comunque in un anno ogni allevamento deve essere testato almeno due volte tenendo presente che per gli allevamenti all'aperto il periodo di maggior rischio, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno. Deve essere cura del Servizio veterinario competente per l'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello, precisando inoltre il n° di animali da prelevare;
- **Altri volatili da carne (eccetto broiler e quaglie):** prelievo sierologico in allevamento o al macello (se macellati presso impianti regionali) di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone). Annualmente per ciascun allevamento devono essere testati 2 cicli produttivi;
- **Struzzi:** prelievo sierologico in allevamento o al macello di almeno 5 animali con frequenza semestrale, tenendo presente che per gli allevamenti all'aperto, il periodo di maggior rischio, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno. Deve essere cura del Servizio veterinario competente sull'allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il n° di animali da prelevare;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole in fase pollastra:** prelievo di 5 campioni per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) a metà ciclo e nei 10 gg precedenti il primo carico verso l'allevamento;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) con cadenza quadrimestrale;
- **Selvaggina:** prelievo di 5 campioni di sangue per voliera (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un'unica voliera) con cadenza trimestrale. Questo monitoraggio soddisfa inoltre i controlli previsti all'art. 4 lettera b) punto i) della decisione 2006/605 relativa alle misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina;
- **Allevamenti di svezzamento:** prelievo sierologico in allevamento di almeno 10 animali con cadenza quadrimestrale. Qualora fossero presenti anatidi, si deve anche effettuare, con la medesima frequenza, un prelievo di pool di feci. Gli animali da monitorare dovranno essere scelti, preferibilmente, tra quelli che hanno soggiornato più a lungo nell'azienda e/o che sono rientrati da mostre fiere e mercati. Per quanto riguarda le specie da testare l'attenzione andrà rivolta, in via prioritaria, agli anatidi e ai tacchini;
- **Allevamenti rurali:** nell'ambito della sorveglianza, particolare attenzione deve essere riservata agli allevamenti rurali tipo agriturismo che effettuano un

"commercio" locale e in cui sono presenti anche anatidi. Infatti tali allevamenti, per le loro caratteristiche di allevamento all'aperto, spesso in vicinanza di corsi d'acqua e di semi-intensività, sono maggiormente soggetti a nuove introduzioni virali e pertanto devono essere sottoposti con cadenza bimestrale ad un prelievo di pool di feci per la ricerca virale. Particolare attenzione deve essere rivolta agli allevamenti rurali situati in aree a maggior rischio sanitario.

L'esito favorevole degli accertamenti sanitari, qualora questi fossero stati effettuati per permettere la movimentazione verso altri allevamenti o verso il macello, deve essere riportato a cura del Servizio Veterinario territorialmente competente sul Mod. 4 o su una certificazione che deve essere allegata al Mod.4 stesso.

Sorveglianza passiva

La fase di vigilanza passiva del sistema di allerta rapido per l'identificazione precoce della malattia, prevede che i veterinari che, a qualsiasi titolo, operano nel settore avicolo e gli allevatori debbano segnalare al Servizio veterinario delle ASL casi di mortalità anomala negli animali allevati, riduzioni evidenti degli indici di produttività aziendali (es. calo di produzione di uova), eventuali diminuzioni evidenti del consumo di mangime e comunque ogni caso di malattia con presenza di sintomi e/o lesioni anatomo-patologiche riferibili all'influenza aviaria.

Parte essenziale della sorveglianza passiva saranno i veterinari aziendali, gli allevatori e chiunque verifichi nelle popolazioni selvatiche e domestiche mortalità anomale.

A seguito di tali segnalazioni, devono essere effettuati sopralluoghi ufficiali, da parte dei Servizi veterinari delle ASL, nelle aziende di volatili che permettano l'individuazione in tempi brevi di non conformità e di fattori di rischio.

Al momento dell'ispezione, a seguito della segnalazione di situazioni anomale in allevamento, il Veterinario Ufficiale deve effettuare i seguenti controlli:

1. aumento del tasso di mortalità
 - a. valutazione dell'andamento della mortalità dai registri di allevamento
2. verifica utilizzo farmaci e/o mangimi medicati
3. verifica del livello di produzione di uova o degli incrementi dell'accrescimento ponderale
4. verifica di eventuali diminuzione dell'assunzione di alimento e acqua
5. raccolta dati relativi a movimentazioni di:
 - a. animali
 - b. personale
 - c. automezzi
 - d. materiali ed attrezzature
6. rilievo di qualsiasi segno clinico riferibile alla malattia

Tali segnalazioni di non conformità verificate nell'ambito della vigilanza passiva, daranno avvio a un piano di controllo mirato che prevedrà un prelievo di campioni di sangue e tamponi cloacali/tracheali per la ricerca del virus. A seguito dell'indagine epidemiologica, i campionamenti saranno effettuati sugli allevamenti problema e anche su allevamenti situati in aree considerate a rischio o in allevamenti funzionalmente collegati.

Tale attività di sorveglianza, in base ai risultati dell'analisi del rischio di diffusione della malattia, permetterà l'identificazione di aree o comparti "problema". La georeferenziazione degli allevamenti presenti e l'anagrafica aziendale e funzionale, permetterà di "mappare" l'area in base all'elevata densità di popolazione delle specie più sensibili (tacchini) e i particolari flussi e contatti commerciali (collegamenti tra mangimifici, allevamenti, macelli, etc.) che caratterizzano il sistema integrato di allevamento. A questo livello seguirà una pianificazione e relativa attivazione di un ulteriore programma di monitoraggio mirato all'individuazione dell'eventuale diffusione del contagio tra le diverse filiere avicole.

SEZIONE E

Piano di sorveglianza nell'avifauna selvatica

Gli uccelli selvatici, ed in particolare quelli legati alle zone umide, vengono considerati come il principale serbatoio dei virus influenzali in natura.

La possibilità che gli uccelli selvatici possano essere responsabili della introduzione di virus influenzali in popolazioni di uccelli allevati sembra trovare conferma nella elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici nel nord America e nord Europa.

Risulta quindi indispensabile predisporre sistemi di controllo maggiormente efficaci per individuare precocemente, e in via prioritaria, la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 ed H7, nelle popolazioni di volatili selvatici soprattutto in zone che si sono dimostrate a elevato rischio di infezione. Ciò al fine di attivare adeguate misure per prevenire epidemie nelle popolazioni di volatili domestici.

A tal fine a livello nazionale, in accordo con la Comunità, è stato predisposto un piano di sorveglianza attiva e un piano di sorveglianza passiva.

1. Sorveglianza attiva

Il piano di sorveglianza attiva sugli animali vivi o cacciati viene effettuato dall'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (I.N.F.S.) con la collaborazione del Centro di Referenza delle Malattie degli Animali Selvatici (Ce.R.M.A.S.), delle associazioni venatorie e degli enti responsabili a livello territoriale.

2. Sorveglianza passiva

La sorveglianza passiva deve escludere la presenza di H5N1 nei volatili selvatici rinvenuti morti tenendo presente quali fattori di rischio:

- aumenti significativi dell'incidenza di morbidità e mortalità dei volatili
- aree di ritrovamento particolarmente a rischio (aree umide, in prossimità di allevamenti domestici, ecc.)
- uccelli appartenenti a specie identificate ad alto rischio

Quindi è indispensabile escludere la presenza di H5N1 in ogni individuo trovato morto appartenente ai gruppi tassonomici:

a) *Podicipedidae* (Svassi)

- b) *Rapaci (diurni e notturni);*
- c) *Ardeidi (Aironi)*
- d) *Anatidae (Anatre, Oche e Cigni)*
- e) *Rallidae (Folga, Gallinella d'acqua, Pollo sultano ecc.)*
- f) *Recurvirostridae (Avocetta e Cavaliere d'Italia)*
- g) *Charadriidae (Pivieri e Pavoncella)*
- h) *Scolopacidae (Limicoli)*
- i) *Laridae (Gabbiani)*
- j) *Sterninae (Rondini di mare)*

Per soggetti appartenenti ad altri gruppi tassonomici è necessario escludere la presenza di H5N1 laddove siano registrati cluster di mortalità inusuale (>10 individui) in un periodo non superiore alla settimana. Si rammenta l'importanza della corretta determinazione della specie campionata.

SEZIONE F

Influenza aviaria:

misure di contenimento da adottare in Lombardia

La Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE, apporta alle attuali normative due principali novità:

- dà una nuova definizione di influenza aviaria contemplando in essa sia la forma a bassa patogenicità (LPAI) che quella ad alta patogenicità (HPAI)
- stabilisce misure sanitarie da adottare sia nel caso di sospetto focolaio che di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o a bassa patogenicità.

Premesso che il sospetto può essere determinato oltre che da una positività sierologica anche da forme cliniche e/o anatomopatologiche, così come da mortalità anomala negli animali allevati, riduzioni evidenti degli indici di produttività aziendali (es. calo di produzione di uova), ecc., **in caso di sospetto focolaio o di focolaio confermato, si deve:**

- darne **tempestiva comunicazione** all'Autorità sanitaria competente per la successiva notifica al Ministero della Salute. In particolare, in caso di **focolaio confermato**:
 - (ex Decisione 82/894/CE) ➔ Notificare entro 24 h, direttamente al Ministero della Salute, tramite l'**Allegato VIII**
 - (ex Regolamento 349/2005) ➔ Trasmettere alla D.G. Sanità:
 - entro 2 mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e, succesivamente, ogni 2 mesi le informazioni di cui all'**Allegato IX**
 - entro 3 mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e, succesivamente, ogni 3 mesi, le informazioni di cui all'**Allegato X**
 - acquisire per ogni focolaio le informazioni di cui **all'Allegato XI e XI a** che serviranno nel momento in cui il Ministero della Salute presenterà alla Commissione (entro 60 gg dalla notifica della decisione specifica per la messa a disposizione del contributo finanziario) la domanda ufficiale di rimborso.

- mettere in atto, oltre a quanto previsto dal *Manuale Operativo in caso di Influenza Aviaria* predisposto dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, le **misure sanitarie** di cui alla **Direttiva 2005/94/CE**.

SEZIONE G

Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con gli animali

Per quanto riguarda le misure di protezione individuale (DIP) e le misure sanitarie preventive da adottare per il personale esposto al contatto diretto con gli animali, che potranno essere modulate in relazione alle diverse situazioni contingenti e non escludendo livelli di protezione differenti, si deve far riferimento al Manuale Operativo in caso di Influenza Aviaria (<http://www.izsvenezie.it/>) e alle Linee Guida Regionali di cui alla Circolare n° 6 del 10 febbraio 2006

Allegato I

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

EX ZONA DI VACCINAZIONE**Regione Lombardia**

Provincia	Comune	Porzione
BS	ACQUAFREDDA	
BS	ALFIANELLO	
BS	BAGNOLO MELLA	
BS	BASSANO BRESCIANO	
BS	BORGOSATOLLO	
BS	BRESCIA	SUD A4
BS	CALCINATO	SUD A4
BS	CALVISANO	
BS	CAPRIANO DEL COLLE	
BS	CARPENEDOLO	
BS	CASTENEDOLO	SUD A4
BS	CIGOLE	
BS	DELLO	
BS	DESENZANO DEL GARDA	SUD A4
BS	FIESSE	
BS	FLERO	
BS	GAMBARA	
BS	GHEDI	
BS	GOTTOLENGO	
BS	ISORELLA	
BS	LENO	
BS	LONATO	SUD A4
BS	MANERBIO	
BS	MILZANO	
BS	MONTICHIARI	
BS	MONTIRONE	
BS	OFFLAGA	
BS	PAVONE DEL MELLA	
BS	PONCARALE	
BS	PONTEVICO	
BS	POZZOLENGO	SUD A4
BS	PRALBOINO	
BS	QUINZANO D'OGLIO	
BS	REMEDELLO	
BS	REZZATO	SUD A4
BS	SAN GERVASIO BRESCIANO	
BS	SAN ZENO NAVIGLIO	
BS	SENIGA	

Allegato I

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

BS	VEROLANUOVA
BS	VEROLAVECCHIA
BS	VISANO
MN	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
MN	CAVRIANA
MN	CERESARA
MN	GOITO
MN	GUIDIZZOLO
MN	MARMIROLO
MN	MEDOLE
MN	MONZAMBANO
MN	PONTI SUL MINCIO
MN	ROVERBELLA
MN	SOLFERINO
MN	VOLTA MANTOVANA

Regione Veneto

Provincia	Comune	Porzione
VR	ALBAREDO D'ADIGE	
VR	ANGIARI	
VR	ARCOLE	
VR	BELFIORE	
VR	BONAVIGO	
VR	BOVOLONE	
VR	BUTTAPIETRA	
VR	CALDIERO	SUD A4
VR	CASALEONE	
VR	CASTEL D'AZZANO	
VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	SUD A4
VR	CEREA	
VR	COLOGNA VENETA	
VR	COLOGNOLA AI COLLI	SUD A4
VR	CONCAMARISE	
VR	ERBE'	
VR	GAZZO VERONESE	
VR	ISOLA DELLA SCALA	
VR	ISOLA RIZZA	
VR	LAVAGNO	SUD A4
VR	MINERBE	
VR	MONTEFORTE D'ALPONE	SUD A4
VR	MOZZECANE	
VR	NOGARA	
VR	NOGAROLE ROCCA	
VR	OPPEANO	
VR	PALU'	
VR	PESCHIERA DEL GARDA	SUD A4
VR	POVEGLIANO VERONESE	

Allegato I

D.D.S. *“Linee guida per la prevenzione e il controllo dell’influenza aviaria in Lombardia”*

VR	PRESSANA	
VR	RONCO ALL'ADIGE	
VR	ROVERCHIARA	
VR	ROVEREDO DI GUA'	
VR	SALIZZOLE	
VR	SAN BONIFACIO	SUD A4
VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	SUD A4
VR	SANGUINETTO	
VR	SAN MARTINO BUON ALBERGO	SUD A4
VR	SAN PIETRO DI MORUBIO	
VR	SOAVE	SUD A4
VR	SOMMACAMPAGNA	SUD A4
VR	SONA	SUD A4
VR	SORGA'	
VR	TREVENZUOLO	
VR	VALEGGIO SUL MINCIO	
VR	VERONA	SUD A4
VR	VERONELLA	
VR	VIGASIO	
VR	VILLAFRANCA DI VERONA	
VR	ZEVIO	
VR	ZIMELLA	

Allegato I a

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

Ex zona di monitoraggio intensivo

Comune	Porzione	Provincia
ANTEGNATE		BG
BAGNATICA	SUD A4	BG
BARBATA		BG
BARIANO		BG
BOLGARE	SUD A4	BG
CALCINATE		BG
CALCIO		BG
CASTELLI CALEPIO	SUD A4	BG
CAVERNAGO		BG
CIVIDATE AL PIANO		BG
COLOGNO AL SERIO		BG
CORTENUOVA		BG
COSTA DI MEZZATE	SUD A4	BG
COVO		BG
FARA OLIVANA CON SOLA		BG
FONTANELLA		BG
GHISALBA		BG
GRUMELLO DEL MONTE	SUD A4	BG
ISSO		BG
MARTINENGO		BG
MORENGO		BG
MORNICO AL SERIO		BG
PAGAZZANO		BG
PALOSCO		BG
PUMENENGO		BG
ROMANO DI LOMBARDIA		BG
SERiate	SUD A4	BG
TELGATE	SUD A4	BG
TORRE PALLAVICINA		BG
AZZANO MELLA		BS
BARBARIGA		BS
BERLINGO		BS
BORGO SAN GIACOMO		BS
BRANDICO		BS
CASTEGNATO	SUD A4	BS
CASTEL MELLA		BS
CASTELCOVATI		BS
CASTREZZATO		BS
CAZZAGO SAN MARTINO	SUD A4	BS
CHIARI		BS
COCCAGLIO		BS
COLOGNE		BS
COMEZZANO-CIZZAGO		BS
CORZANO		BS

Allegato I a

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

ERBUSCO	SUD A4	BS
LOGRATO		BS
LONGHENA		BS
MACLODIO		BS
MAIRANO		BS
ORZINUOVI		BS
ORZIVECCHI		BS
OSPITALETTO	SUD A4	BS
PALAZZOLO SULL'OGLIO	SUD A4	BS
POMPIANO		BS
PONTOGLIO		BS
ROCCAFRANCA		BS
RONCADELLE	SUD A4	BS
ROVATO	SUD A4	BS
RUDIANO		BS
SAN PAOLO		BS
TORBOLE CASAGLIA		BS
TRAVAGLIATO		BS
TRENZANO		BS
URAGO D'OGLIO		BS
VILLACHIARA		BS
CAMISANO		CR
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO		CR
CASALETTO DI SOPRA		CR
CASTEL GABBIANO		CR
SONCINO		CR
ACQUANEGRA SUL CHIESE		MN
ASOLA		MN
BIGARELLO		MN
CANNETO SULL'OGLIO		MN
CASALMORO		MN
CASALOLDO		MN
CASALROMANO		MN
CASTEL D'ARIO		MN
CASTEL GOFFREDO		MN
CASTELBELFORTE		MN
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI		MN
MARIANA MANTOVANA		MN
PIUBEGA		MN
PORTO MANTOVANO		MN
REDONDESCO		MN
RODIGO		MN
RONCOFERRARO		MN
SAN GIORGIO DI MANTOVA		MN
VILLIMPENTA		MN
CARCERI		PD
CASALE DI SCODOSIA		PD
ESTE		PD
LOZZO ATESTINO		PD

Allegato I a

D.D.S. *“Linee guida per la prevenzione e il controllo dell’influenza aviaria in Lombardia”*

MEGLIADINO SAN FIDENZIO		PD
MEGLIADINO SAN VITALE		PD
MONTAGNANA		PD
OSPEDALETTO EUGANEO		PD
PONSO		PD
SALETTO		PD
SANTA MARGHERITA D'ADIGE		PD
URBANA		PD
BEVILACQUA		VR
BOSCHI SANT'ANNA		VR
BUSSOLENGO		VR
PESCANTINA		VR
SOMMACAMPAGNA	nord A4	VR
SONA	nord A4	VR
AGUGLIARO		VI
ALBETTONE		VI
ALONTE		VI
ASIGLIANO VENETO		VI
BARBARANO VICENTINO		VI
CAMPIGLIA DEI BERICI		VI
CASTEGNERO		VI
LONIGO		VI
MONTEGALDA		VI
MONTEGALDELLA		VI
MOSSANO		VI
NANTO		VI
NOVENTA VICENTINA		VI
ORGIANO		VI
POIANA MAGGIORE		VI
SAN GERMANO DEI BERICI		VI
SOSSANO		VI
VILLAGA		VI

INFLUENZA AVIARE 2007

SCHEMA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

ASL _____							N. Prot. ASL _____
CODICE AZIENDA: <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>							
SOTTOCODICE DELL'ALLEVAMENTO CAMPIONATO: _____							
Proprietario/ragione sociale _____							
Data del prelievo: __/__/__							
Sez.IZS competente per territorio _____						N° registro IZS _____	

Dettaglio dei campioni prelevati (specie/indirizzo produttivo/materiale/n.campioni)

SPECIE	INDIRIZZO PRODUTTIVO	Materiale Conferito e Numero campioni					ALTRO _____ _____ _____
		SANGUE	TAMPONE TRACHEALE	TAMPONE CLOCALE	FECI	ANIMALE VIVO/CARASSA	
Polli	Galline uova consumo	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Pollastre uova consumo	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Galline uova cova	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Pollastre uova cova	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da ingrasso (broiler)	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Capponi	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Galletti	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Tacchini	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Allievi	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Anatre	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Oche	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Faraone	Da ingrasso	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Fagiani	Da carne	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Da riproduzione	n.	n.	n.	n.	n.	n.
	Ripopolamento	n.	n.	n.	n.	n.	n.
Struzzi		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Emu		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Nandu		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Quaglie		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Pernici		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Starne		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Piccioni		n.	n.	n.	n.	n.	n.
Colombi		n.	n.	n.	n.	n.	n.

Causale Prelievo

PRELIEVO IN EX ZONA DI VACCINAZIONE E MONITORAGGIO INTENSIVO

- Monitoraggio
- Prelievo per autorizzazione invio al macello
- Prelievo per movimentazione animali

PRELIEVO FUORI DALLE EX ZONE DI VACCINAZIONE E MONITORAGGIO INTENSIVO

- Monitoraggio
- Prelievo per movimentazione animali

PRELIEVO IN CORSO DI EMERGENZA EPIDEMICA

- Sospetto focolaio data sospetto _____
- Focolaio confermato
- Connessione epidemiologica con un focolaio → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

- Allevamento ubicato in zona di restrizione → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

- Allevamento ubicato in zona protezione → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

- Allevamento ubicato in zona sorveglianza → Denom. e cod. azienda del focolaio _____

LUOGO PRELIEVO

- In allevamento
- Al macello:
Denominazione stabilimento macellazione _____ cod. _____
Comune. _____ Prov. _____ ASL _____
- Altro _____

NOTE: _____

VETERINARIO PRELEVATORE: _____

TEL. _____ FAX: _____

Timbro e Firma del Veterinario

Allegato III

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

ASL _____		DISTRETTO _____	
VETERINARIO			
DATA			

SCHEDA RILEVAMENTO DATI AZIENDA - (Allegato III)									
Azienda					CODICE				
Comune									
Via									
Tipologia <input type="checkbox"/> ingrasso <input type="checkbox"/> riproduzione <input type="checkbox"/> ovaiole <input type="checkbox"/> consumo <input type="checkbox"/> selvaggina <input type="checkbox"/> svezzamento <input type="checkbox"/> agriturismo									

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI DELL'ALLEVAMENTO	
Pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pareti e soffitti pulibili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adeguate chiusure	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Idonei strumenti per la pulizia e disinfezione delle strutture di allevamento, delle attrezzature e degli automezzi in ingresso e uscita	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Ingressi dei capannoni con piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone,.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Caricamento del mangime dall'esterno della recinzione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) protette	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza, all'entrata di una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza di calzature e tute specifiche per accesso persone	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Ogni ambiente di allevamento (svezzatori) deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ALLEVAMENTI ALL'APERTO	
Adeguate recinzione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Aree di alimentazione/abbeverata protette	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Utilizzo acqua di superficie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

NORME DI CONDUZIONE	
Accesso, all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Esistenza programma aziendale di derattizzazione e di lotta agli insetti nocivi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Divieto al personale di detenere volatili propri	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza dei certificati di avvenuta disinfezione automezzi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Allegato III

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

Uova da consumo: Imballaggi e portauova	<input type="checkbox"/> Monouso <input type="checkbox"/> Materiale lavabile e disinfettabile
Presenza registro di carico / scarico animali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Informazioni relative alle movimentazioni corrette e puntuali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza registro dei movimenti in ingresso e uscita personale, automezzi ed attrezzature	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Informazioni relative alle movimentazioni corrette e puntuali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza mod. 4 ingresso/uscita animali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

PULIZIA E DISINFEZIONE ALLEVAMENTO	
Autocertificazione relativa all'avvenuta pulizia e disinfezione allevamento prima dell'inizio di un nuovo ciclo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Rispetto vuoto biologico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Rispetto vuoto sanitario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

ANIMALI MORTI	
Carico degli animali morti al di fuori dell'area di allevamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Capienza celle di stoccaggio animali:	utile fino a fine ciclo I <input type="checkbox"/> necessità ritiro animali morti durante il ciclo <input type="checkbox"/>
Smaltimento effettuato da ditte autorizzate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Presenza certificato / documento ritiro animali morti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

LETTIERE	
Lettieria/pollina stoccata in azienda	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Smaltimento effettuato da ditte autorizzate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

OSSERVAZIONI / PRESCRIZIONI	
Le presenti prescrizioni dovranno essere attuate entro il	

L'allevatore

Il veterinario Ufficiale

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

REGIONE LOMBARDIA

A.S.L. _____ DISTRETTO DI _____

**REGISTRO DI CARICO - SCARICO ANIMALI
E APPENDICE DELLE DISINFEZIONI**

ALLEVAMENTO AVICOLO _____

CODICE AZIENDALE _____ / _____

SPECIE _____ **Indirizzo produttivo** _____

TITOLARE / DETENTORE _____

INDIRIZZO _____

TELEFONO _____ C.F. / P.IVA _____

PROPRIETARIO _____

INDIRIZZO _____

TELEFONO _____ C.F. / P.IVA _____

Data evento	Tipo evento (nota 1)	Provenienza / Destinazione	N° certificato / documento	carico n° capi	scarico n°capi	n° capi presenti (nota 2)

NOTA 1: A = Accasamento M = Mortalità I = Invio al macello T = trasferimento ad altro allevamento S = altro (specificare)
NOTA 2: indicare il numero di animali presenti in allevamento dopo la registrazione dell'evento di carico/scarico

Il presente registro dell'allevamento avicolo:

TITOLARE / DETENTORE _____

INDIRIZZO _____

CODICE AZIENDALE ____ / ____

si compone di n° _____ pagine.

.....

TIMBRO ASL

REGIONE LOMBARDIA

A.S.L. _____ **DISTRETTO DI** _____

REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI DI PERSONE E AUTOMEZZI

ALLEVAMENTO AVICOLO _____

CODICE AZIENDALE _____ / _____

SPECIE _____ **Indirizzo produttivo** _____

TITOLARE / DETENTORE _____

INDIRIZZO _____

TELEFONO _____ C.F. / P.IVA _____

PROPRIETARIO _____

INDIRIZZO _____

TELEFONO _____ C.F. / P.IVA _____

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"

Data	Tipologia (vedi nota 1)	Motivo entrata	Firma di chi disinfetta l'automezzo in uscita

TIPOLOGIA: Nome e cognome delle persone – Targa e Ditta degli automezzi – tipologia attrezzature.

N.B.: devono essere registrate tutte le persone, diverse da detentore e dipendenti, che a qualsiasi titolo vengono a contatto con gli animali (veterinari, tecnici, squadre di vaccinazione, squadre per il carico degli animali, etc.)

Il presente registro dell'allevamento avicolo:

TITOLARE / DETENTORE _____

INDIRIZZO _____

CODICE AZIENDALE ____ / ____

si compone di n° _____ pagine.

.....

TIMBRO ASL

CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI VOLATILI/MANGIMI**Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
operatore/conducente del veicolo (tipo e targa) _____
di proprietà della Ditta _____ dichiara che:

- il più recente scarico di volatili è avvenuto presso:

nominativo azienda/macello	
indirizzo	
data	
ora	

A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo.

- La pulizia e la disinfezione sono state effettuate presso:

nominativo azienda/macello o impianto disinfezione	
indirizzo	
data	
ora	
disinfettante usato	

Data _____

Firma operatore _____ - _

Luogo _____

Timbro azienda/macello o impianto disinfezione ove sono avvenute le operazioni di pulizia e disinfezione:

--

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO

_____ , ____ / ____ / ____

Il sottoscritto _____,

<input type="checkbox"/> Proprietario		<input type="checkbox"/> Detentore					
Allevamento		Codice					
Comune							
Via							
Ditta soccidante							

chiede l'autorizzazione all'accasamento di:

N° volatili		
Specie e tipologia		
Età	Sesso	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Provenienza		
Data arrivo/consegna		
Data presunta invio al macello		

In fede.

Il richiedente

PER RICEVUTA

TIMBRO E DATA SERVIZIO VETERINARIO

Il rappresentante dell'Azienda

Il Veterinario Ufficiale

AUTORIZZAZIONE ACCASAMENTO E VINCOLO ALLEVAMENTO

ANIMALI A BREVE VITA Specie _____ M / F
 ANIMALI A LUNGA VITA Specie _____ M / F

A richiesta del Sig. _____

<input type="checkbox"/> Proprietario		<input type="checkbox"/> Detentore					
Allevamento		Codice					
Comune							
Via							
Ditta soccidante							

Verificata:

- l'esistenza dei requisiti previsti dalle linee guida;
- l'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e dei silos ultimata in data _____;
- il rispetto del vuoto (sanitario e biologico);

Preso atto da parte dell'allevatore che:

- i pulcini di tacchino devono essere introdotti nell'allevamento nell'arco massimo di sei giorni;
- lo svuotamento dell'impianto dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni nel caso di allevamenti di tacchini;

si autorizza l'accasamento di n. capi _____ dal giorno _____
 Data, ____/____/_____

Il conduttore dell'allevamento

Il Veterinario Ufficiale

Informazioni da fornire ai sensi della Decisione 82/894:

- 1) Data dell'invio.
- 2) Ora dell'invio.
- 3) Stato d'origine.
- 4) Nome della malattia e, se del caso, tipo di virus.
- 5) Numero di serie del focolaio.
- 6) Tipo del focolaio.
- 7) Numero di riferimento del focolaio cui si riferisce il focolaio in causa.
- 8) Regione e ubicazione geografica dell'azienda.
- 9) Altre regioni cui si applicano restrizioni.
- 10) Data di conferma.
- 11) Data di insorgenza del sospetto di malattia.
- 12) Data presunta della prima infezione nell'azienda.
- 13) Origine della malattia.
- 14) Misure di controllo.
- 15) Numero di animali che potrebbero essere infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
- 16) Numero di animali clinicamente infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
- 17) Numero di animali morti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
- 18) Numero di animali macellati: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.
- 19) Numero di carcasse distrutte: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina.

Informazioni supplementari per la peste suina:

- 1) Distanza dall'azienda suinicola più vicina.
- 2) Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti (*)] dei suini nell'azienda infetta.
- 3) Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti (*)] clinicamente infetti nell'azienda.
- 4) Metodo di diagnosi.
- 5) Se la diagnosi non è stata fatta nell'azienda, specificare se è stata confermata in uno stabilimento di macellazione o in un mezzo di trasporto.
- 6) Conferma dei casi primari (**) nei suini selvatici.

Per le malattie dei pesci:

Le infezioni da necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone e setticemia emorragica virale, se confermate

nelle aziende o nelle zone riconosciute o indenni, devono essere notificate come focolai primari. Il nome e la descrizione

dell'azienda o della zona riconosciuta devono essere indicati nel testo libero.

(*) Animali di età approssimativa inferiore a tre mesi.

(**) Per casi primari nei suini selvatici si intendono quelli constatati nelle zone indenni, cioè al di fuori delle zone

oggetto di restrizioni per la peste suina classica nei suini selvatici.»

Allegato X D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia"	
Informazioni preliminari per la concessione di un contributo finanziario della Comunità (nome della malattia) (anno) Stato membro): costi operativi	
Tipo di intervento	Importo (in moneta nazionale)
Abbattimento	
Trasporto di:	
carcasse	
uova	
latte	
Distruzione di:	
carcasse	
uova	
latte	
Distruzione di alimenti	
Distruzione di materiali	
Pulitura	
Disinfezione/disinfestazione	
Totale	

Allegato XI a

D.D.S. "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia

Domanda di contributo per l'indennizzo degli altri costi

"Altri costi" sostenuti, espressi in euro, IVA esclusa (eccetto indennizzo al valore degli animali e/o uova)

Cod. Azienda	Tipo di azioni					
	Abbattimento	Distruzione di carcasse (trasporto e trattamento)	Distruzione di uova (trasporto e trattamento)	Pulitura e disinfezione/disinfestazione (stipendi e prodotti)	Alimenti e latte (indennizzo e distruzione)	Attrezzature (indennizzo e distruzione)
Totale						